

REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

PREMESSA

Il presente regolamento ha lo scopo di definire le modalità di acquisizione di lavori, beni e servizi da parte del Fondo Banche Assicurazioni (di seguito FBA).

La vigente legislazione sui contratti pubblici è stata emanata con l'obiettivo di disciplinare i criteri e le modalità di acquisto affinché le relative procedure vengano improntate al rispetto dei principi comunitari e nazionali, attraverso la trasparenza, la parità di trattamento, la proporzionalità e la pubblicità. Requisiti fondamentali che impongono di scegliere il contraente privato sulla base di criteri obiettivi, tali da assicurare in ogni caso la concorrenza tra i soggetti potenzialmente idonei.

ART. 1 - Principi in tema di acquisizione di lavori, servizi e forniture.

1.1. Gli affidamenti di lavori, servizi e forniture, ivi compresi gli affidamenti diretti e gli affidamenti tramite le procedure semplificate di cui all'art. 36 del D. Lgs. n. 50 del 2016 (di seguito anche Codice dei contratti pubblici o Codice), devono garantire la qualità delle prestazioni e avvengono nel rispetto dei principi enunciati dagli artt. 30, comma 1, (economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione), 34 (criteri di sostenibilità energetica e ambientale) e 42 (prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse) del citato Codice. FBA si riserva la facoltà di applicare, anche nelle procedure con affidamento diretto e nelle procedure di cui all'art. 36 del Codice, le disposizioni di cui all'art. 50 del medesimo Codice relativo alle clausole sociali, tenendo conto anche delle indicazioni che saranno fornite dall'ANAC.

1.2. L'applicazione di tali principi dovrà comunque considerare le specifiche esigenze connesse alla natura ed alle caratteristiche organizzative di FBA: attività esercitata nei confronti di imprese presenti su tutto il territorio nazionale, attive in settori economici diversi, ed una struttura organizzativa centralizzata priva di sedi operative a livello locale.

1.3. Il Fondo, in coerenza con quanto previsto dall'art. 21 del D. Lgs. n. 50 del 2016, elabora il programma biennale degli acquisti di beni e servizi nonché i relativi aggiornamenti annuali. Il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore ad € 40.000,00. Il programma sarà pubblicato con le modalità previste dal predetto art. 21 del citato decreto. Il programma terrà conto di quanto indicato nel Decreto Ministeriale di cui all'art. 21, comma 8, del D. Lgs. n. 50 del 2016.

1.4. Al fine di garantire il rispetto del principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti, nelle procedure per l'affidamento di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria: a) l'affidamento o il reinvito al contraente uscente dovrà avere carattere eccezionale ed essere motivato in considerazione della particolare struttura del mercato e della riscontrata

effettiva assenza di alternative, tenuto altresì conto del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento;

b) l'affidamento o il reinvido al candidato invitato alla precedente procedura selettiva, e non affidatario, deve essere motivato tenuto conto tenere conto dell'aspettativa, desunta da precedenti rapporti contrattuali o da altre ragionevoli circostanze, circa l'affidabilità dell'operatore economico e l'idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso.

Negli affidamenti di importo inferiore ad € 1.000,00, è consentito derogare all'applicazione del presente paragrafo con scelta sinteticamente motivata.

Il principio di rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali il Fondo, in virtù di regole prestabilite dal Codice dei contratti pubblici o in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione.

ART. 2 - Processo Decisionale

2.1. L'acquisizione di lavori, servizi e forniture viene effettuata nel rispetto dei budget deliberati.

2.2. Nel rispetto delle procedure previste dal presente regolamento, gli acquisti di importo inferiore ad € 40.000,00 oltre iva sono autorizzati dal Direttore del Fondo, la cui determina a contrarre dovrà contenere gli elementi essenziali del contratto, l'esigenza che si intende soddisfare, la tipologia di procedura adottata per l'affidamento, gli eventuali criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Il Direttore del Fondo provvederà all'assunzione del provvedimento di aggiudicazione definitiva.

2.3. Gli acquisti di importo pari o superiore ad € 40.000,00 oltre iva ed inferiori alla soglia comunitaria sono autorizzati dall'Ufficio di Presidenza del Fondo. In casi di necessità e/o urgenza, gli stessi possono essere autorizzati dal Direttore del Fondo e successivamente ratificati dall'Ufficio di Presidenza del Fondo. La determina a contrarre dovrà contenere gli elementi essenziali del contratto, l'esigenza che si intende soddisfare, la tipologia di procedura adottata per l'affidamento, gli eventuali criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. L'Ufficio di Presidenza provvederà all'assunzione del provvedimento di aggiudicazione definitiva.

2.4. Gli acquisti di importo superiore alla soglia comunitaria sono autorizzati dal Consiglio di Amministrazione del Fondo. In casi di necessità e/o urgenza, gli stessi possono essere autorizzati dall'Ufficio di Presidenza del Fondo e successivamente ratificati dal Consiglio di Amministrazione. La determina a contrarre dovrà contenere gli elementi essenziali del contratto, l'esigenza che si intende soddisfare, la tipologia di procedura adottata per l'affidamento, gli eventuali criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. L'Ufficio di Presidenza del Fondo, previa informativa al Consiglio di Amministrazione,

provvederà all'assunzione del provvedimento di aggiudicazione definitiva.

2.5. Tutte le attività relative alle procedure di gara (a solo titolo esemplificativo e non esaustivo: bando di gara, avvisi di gara, disciplinare, capitolato tecnici, lettere di invito, raccolta delle offerte, relazione di confronto tra le proposte ricevute etc.) sono di competenza del Responsabile Unico del Procedimento (di seguito, anche RUP).

2.6. Per tutte le tipologie di gara, a prescindere dall'importo, il provvedimento di nomina del RUP è adottato dal Direttore del Fondo che potrà nominare se stesso oppure un altro soggetto individuato tra i dipendenti del Fondo con titolo di studio e competenze adeguati in relazione all'oggetto della gara per cui è nominato. Nell'individuazione del RUP il Fondo terrà in considerazione, oltre a quanto previsto dall'art. 31 del D. Lgs. 50 del 2016, le indicazioni contenute nelle apposite Linee Guida pubblicate dall'ANAC. Resta ferma la facoltà di cui all'art. 31, comma 11, del D. Lgs. n. 50 del 2016. Al RUP spettano i compiti previsti dalla vigente normativa sugli appalti pubblici nonché quelli specificatamente indicati nelle Linee guida pubblicate dall'ANAC.

2.7. I contratti di importo inferiore ad € 40.000,00 oltre iva sono sottoscritti dal Direttore del Fondo; quelli di importo pari o superiore ad € 40.000,00 oltre iva sono sottoscritti dal Presidente del Fondo.

2.8. Il Direttore del Fondo, per ciascun contratto d'appalto sottoscritto dal Fondo, nomina, su proposta del RUP, un responsabile dell'esecuzione del contratto. In assenza della predetta nomina il responsabile dell'esecuzione del contratto è il RUP.

ART. 3 - Acquisti soprasoglia

3.1 Per i contratti di rilevanza comunitaria, il cui valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) sia pari o superiore alle soglie economiche stabilite dall'art. 35 del D. Lgs. n. 50 del 2016, si seguiranno le procedure di acquisto previste dal predetto decreto legislativo in tema di appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture c.d. sopra soglia.

3.2. Ai fini del calcolo del valore stimato delle acquisizioni di beni e servizi, si applicano le disposizioni previste dall'articolo dall'art. 35 del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016.

ART. 4 - Acquisti sottosoglia

4.1. Per i contratti il cui valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) è inferiore alle soglie indicate dall'art. 35 del D. Lgs. n. 50 del 2016, FBA seguirà la procedura di acquisizione, delineata negli articoli seguenti e redatta in conformità a quanto previsto dall'art. 36 del citato decreto nonché alle Linee Guida approvate dall'ANAC (Linee Guida n. 4, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*").

4.2. Nessuna fornitura, prestazione di servizi, acquisizione di lavori può essere artificiosamente frazionata allo scopo di sottrarla alla disciplina delle acquisizioni soprasoglia.

ART. 5 - Commissione giudicatrice e Seggio di Gara

5.1. Quando l'individuazione della migliore offerta avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte è demandata ad una Commissione giudicatrice, che, nelle more dell'attivazione delle procedure di cui agli art. 77 e 78 D. Lgs. 50 del 2016 nonché delle Linee Guida ivi richiamate, opera secondo le disposizioni del presente articolo.

5.2. La Commissione è nominata dal Direttore del Fondo, dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari di componenti, in numero minimo di tre e massimo di cinque componenti. E' facoltà del Fondo nominare eventuali commissari supplenti.

5.3. Per quanto concerne le cause di incompatibilità a rivestire l'incarico di commissario, si applica la vigente normativa in tema di appalti pubblici.

5.4. Per quanto concerne le modalità di nomina, costituzione e funzionamento della Commissione, si applica la vigente normativa in tema di appalti pubblici.

5.5. I componenti sono selezionati, prioritariamente, tra il personale del Fondo e sono individuati:

- a) il presidente, tra il personale dirigente e/o tra i funzionari;
- b) i commissari diversi dal presidente, tra il restante personale dipendente;
- c) il segretario tra il personale appartenente all'Area Amministrazione.

5.6. In caso di comprovata ed accertata carenza in organico di adeguate professionalità, nonché nel caso in cui ricorrono esigenze oggettive e comprovate, i commissari diversi dal presidente sono scelti tra gli appartenenti alle seguenti categorie:

- a) professionisti, con almeno 5 anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali;
- b) professionisti la cui attività non è assoggettata all'obbligo di iscrizione in ordini o collegi con esperienza quinquennale;
- c) professori universitari di ruolo.

5.7. La selezione dei componenti della commissione avviene nel rispetto del principio di rotazione.

5.8. I componenti devono essere competenti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto da affidare e non devono aver svolto, né possono svolgere, alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al medesimo.

5.9. La seduta o le sedute per la valutazione delle offerte tecniche si svolgono in forma riservata. La seduta per l'apertura delle buste contenenti le offerte tecniche, l'apertura delle buste contenenti le offerte economiche e la lettura dell'offerta economica si svolge in forma pubblica. Per ogni seduta la Commissione trascrive le operazioni effettuate redigendo apposito verbale sottoscritto dal Presidente e da tutti i commissari.

5.10. Per le procedure da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, è istituito un seggio di gara costituito dal RUP o da un funzionario del Fondo appositamente nominato e da un segretario verbalizzante.

ART. 6 - Forme della procedura per affidamenti sotto soglia

6.1. L'acquisizione di lavori, servizi e forniture sottosoglia può avvenire mediante:

- a) amministrazione diretta;
- b) affidamento diretto;
- c) procedura negoziata.

6.2. Il ricorso alle procedure negoziate è, altresì, consentito nelle ipotesi indicate dall'art. 63 del D. Lgs. n. 50 del 2016.

ART. 7 - Procedure per acquisti di importo inferiore ad € 40.000,00

7.1. Per le acquisizioni di lavori, forniture e servizi di importo inferiore ad € 40.000,00 per singolo bene o servizio, sostenute per assicurare il normale funzionamento del Fondo o gli ordinari interventi manutentivi sulle attrezzature e sui beni, è consentito l'affidamento diretto.

7.2. Ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a), del Codice si può procedere all'affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due operatori economici, tramite apposita determina a contrarre che - ai sensi dell'art. 32, comma 2 secondo periodo, del Codice - contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale e, ove richiesti, il possesso dei requisiti tecnico-professionali.

7.3. L'operatore economico cui affidare il contratto potrà essere individuato anche sulla base di indagini di mercato ovvero tramite l'apposito elenco predisposto da FBA come regolato al successivo art. 8.4 ovvero attraverso l'utilizzo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA).

7.4. Resta salva la facoltà per il Fondo, anche per tali acquisti, di procedere all'esperimento di una procedura negoziata con le modalità previste dal presente Regolamento.

ART. 8 - Procedura per acquisti di importo pari o superiore ad € 40.000,00 ed inferiori alla soglia comunitaria.

8.1. L'affidamento dei servizi e l'acquisizione di forniture di valore pari o superiore ad € 40.000,00 ed inferiore alla soglia di cui all'art. 3 del presente regolamento nonché l'affidamento di lavori per importo pari o superiore ad € 40.000,00 ed inferiore ad € 150.000,00 avviene mediante la consultazione di almeno cinque operatori economici per i servizi e le forniture e di almeno dieci operatori economici per i lavori se sussistono in tale numero in relazione alla tipologia di lavori, beni o servizi da acquisire, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite l'apposito elenco predisposto da FBA come regolato al successivo art. 8.4 ovvero attraverso l'utilizzo del MEPA.

8.2. L'affidamento dei lavori di valore pari o superiore ad € 150.000,00 ed inferiore ad € 1.000.000,00 avviene mediante la consultazione di almeno quindici operatori economici, se sussistono in tale numero in relazione alla tipologia di lavori da eseguire, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite l'apposito elenco predisposto da FBA come regolato al successivo art. 8.4 ovvero attraverso l'utilizzo del MEPA.

8.3. Le indagini di mercato si svolgono a mezzo di un avviso di manifestazione di interesse, pubblicato sul sito internet del Fondo (www.fondobancheassicurazioni.it). La durata

della pubblicazione è stabilita per un periodo di quindici giorni. Detto termine può essere ridotto per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni. L'avviso contiene il valore dell'affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione, il numero minimo, che non potrà comunque essere inferiore a quanto previsto dall'art. 36 comma 2 lett. b) e c), del D. Lgs. n. 50 del 2016, ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, i criteri di selezione degli operatori economici, le modalità per comunicare con la stazione appaltante. Inoltre, nell'avviso di indagine di mercato la stazione appaltante si può riservare la facoltà di procedere alla selezione dei soggetti da invitare mediante sorteggio, di cui sarà data successiva notizia. Nell'ipotesi che le manifestazioni di interesse pervenute siano inferiori a quelle previste dalla vigente normativa, il Fondo procederà ad invitare altri operatori, fino al raggiungimento del numero minimo previsto dalla stessa normativa, attraverso estrazione dal proprio Elenco Fornitori e/o attraverso estrazione dall'elenco presente sul MEPA e/o attraverso l'estrazione da altri strumenti similari gestiti dalle centrali di committenza.

8.4. In applicazione di quanto disposto dall'art. 36 comma 2 lett. b) e lett. c) D. Lgs. n. 50 del 2016, il Fondo ha la facoltà di dotarsi di un proprio Elenco Fornitori in cui gli operatori economici possono chiedere in ogni tempo di essere iscritti. Ai fini della costituzione dell'elenco il Fondo, con avviso pubblicato sul sito internet alla pagina www.fondobancheassicurazioni.it, rappresenta la volontà della stazione appaltante di realizzare un elenco di soggetti da cui possono essere tratti i nomi degli operatori da invitare alle procedure negoziate. L'avviso indica i requisiti generali di moralità di cui all'art. 80 del Codice che gli operatori economici devono possedere, le eventuali categorie e fasce di importo in cui il Fondo intende suddividere l'elenco e i requisiti minimi richiesti per l'iscrizione, parametrati in ragione di ciascuna categoria o fascia di importo. La durata della pubblicazione è stabilita per un periodo di 45 giorni. L'elenco così costituito è sottoposto periodicamente a revisione almeno annuale, per cancellazioni o collocazione in diverse sezioni. A tal fine gli operatori economici iscritti dovranno confermare semestralmente il possesso dei requisiti necessari per l'iscrizione. In assenza gli stessi saranno esclusi dall'Elenco. Il Fondo procederà all'estromissione dall'Elenco Fornitori degli operatori economici che si trovino in una o più delle cause di esclusione espressamente previste dall'art. 80 D. Lgs. n. 50 del 2016. Il Fondo si riserva la facoltà di escludere dall'elenco l'operatore economico che non presenta offerta a seguito di tre inviti nel biennio. Gli operatori economici da invitare alle procedure negoziate, ove in numero superiore a quello definito nella determina a contrarre, saranno selezionati nel rispetto del principio di rotazione. Ove il Fondo intenda procedere agli acquisti utilizzando il portale MEPA, procederà alla selezione degli operatori economici da invitare prioritariamente in ragione dei requisiti economico/finanziari, tecnico/logistici e/o tramite sorteggio.

8.5. Il sorteggio, sia per le indagini di mercato sia per gli inviti dall'Elenco Fornitori, sarà debitamente pubblicizzato nell'avviso di indagine esplorativa o nell'avviso di costituzione

dell'elenco. In tale ipotesi, il Fondo rende tempestivamente noto, o tramite pubblicazione sul proprio sito internet o tramite comunicazione inviata a mezzo pec, la data e il luogo di espletamento del sorteggio. Saranno, di volta in volta, adottati gli opportuni accorgimenti affinché i nominativi degli operatori economici selezionati tramite sorteggio non vengano resi noti, né siano accessibili, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte.

8.6. La richiesta dei preventivi/offerta, con i relativi allegati, è inviata contemporaneamente a tutti gli operatori economici selezionati a presentare offerta a mezzo PEC ovvero, quando ciò non sia possibile, tramite lettera in conformità a quanto disposto dall'art. 75, comma 3, del Codice oppure mediante le specifiche modalità previste dal singolo mercato elettronico, e deve contenere, indicativamente:

1. l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo complessivo stimato;
2. i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico-finanziari/tecnico-organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara o, nel caso di operatori economici selezionati da un elenco, la conferma del possesso dei requisiti speciali in base ai quali sono stati inseriti nell'elenco;
3. il termine di presentazione dell'offerta, di norma non inferiore a 15 giorni naturali e consecutivi. Detto termine può essere ridotto in casi motivati di urgenza a 7 giorni naturali e consecutivi;
4. il periodo di validità della stessa;
5. l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
6. il criterio di aggiudicazione prescelto, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 95 del Codice, fornendone motivazione ove si ricorra al criterio del minor prezzo, o indicando gli elementi di valutazione e la relativa ponderazione nel caso si utilizzi il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo;
7. la misura delle penali;
8. l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
9. l'eventuale richiesta di garanzie;
10. il nominativo del RUP;
11. la volontà di avvalersi della facoltà prevista dell'art. 97, comma 8, d.lgs. n. 50 del 2016, purché pervengano almeno dieci offerte valide, con l'avvertenza, che in ogni caso la stazione appaltante valuta la conformità di ogni offerta, che in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa;
12. nel caso di applicazione del criterio del minor prezzo verrà specificato, per l'ipotesi in cui sia sorteggiato uno dei metodi di cui alle lettere a), b) ed e) dell'art. 97, comma 2, del Codice, quanto previsto al punto 5.2.6. lett. K) delle Linee Guida n. 4 dell'ANAC;
13. lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti;
14. la data, l'orario e il luogo di svolgimento della prima seduta pubblica, nella quale il RUP o il seggio di gara procedono all'apertura dei plichi e della documentazione

amministrativa; in alternativa, l'avviso che gli operatori economici verranno tempestivamente informati della data, dell'orario e del luogo di svolgimento della prima seduta pubblica;

15. quant'altro ritenuto necessario per meglio definire la natura dell'intervento.

8.7. Per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture potrà essere valutata la congruità dei prezzi in sede di offerta avvalendosi dei dati di Osservatori, ove disponibili, o altre fonti oggettive provenienti da terzi, nel rispetto del principio di economicità oppure attraverso il subprocedimento di verifica previsto dalla vigente normativa per gli appalti di importo superiore alla soglia di cui al precedente art. 2 del presente regolamento.

8.8. Sono escluse le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti, risultino anormalmente basse. In ogni caso, il Fondo si riserva di non procedere all'aggiudicazione in caso di offerta non congrua, non conveniente o non idonea in relazione all'oggetto del contratto.

8.9. L'esame e la scelta delle offerte avviene in base al criterio indicato nella lettera d'invito e/o nel disciplinare tecnico; dovrà essere redatta a cura del responsabile del procedimento una relazione di negoziazione con allegata documentazione in cui siano sinteticamente descritti lo svolgimento del confronto ed i motivi della scelta dell'acquisizione.

ART. 9 - Garanzie

9.1. Per le acquisizioni di importo superiore ad € 40.000,00, l'offerta dell'operatore economico deve essere corredata di garanzia provvisoria a copertura della mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario. Si applicano le disposizioni della vigente normativa sugli appalti pubblici in tema di garanzie provvisorie.

9.2. Per tutte le acquisizioni di importi pari o superiori ad € 40.000,00, a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento delle prestazioni dedotte nel contratto, l'operatore economico affidatario è tenuto a costituire una garanzia fideiussoria con la modalità e nella misura previste vigente normativa sugli appalti pubblici in tema di garanzie definitive.

9.3. Per gli affidamenti di cui all'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50 del 2016, è facoltà del Fondo non richiedere le garanzie di cui all'art. 93 del D. Lgs. 50 del 2016.

9.4. Ai sensi dell'art. 103, comma 11, del Codice è facoltà del Fondo, in casi specifici, non richiedere una garanzia per gli appalti di cui all'art. 36, comma 2, lettera a), nonché per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità nonché per le forniture di beni che per la loro natura, o per l'uso speciale cui sono destinati, debbano essere acquistati nel luogo di produzione o forniti direttamente dai produttori o di prodotti d'arte, macchinari, strumenti e lavori di precisione l'esecuzione dei quali deve essere affidata a operatori specializzati. L'esonero dalla prestazione della garanzia deve essere adeguatamente motivato ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione.

ART. 10 - Stipulazione del contratto

10.1. I contratti per l'acquisizione di forniture, di servizi, di lavoro sono stipulati in una

delle forme di seguito indicate:

- a) per gli affidamenti di importo non superiore ad € 40.000,00 mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri;
- b) mediante scrittura privata.

10.2. Ai sensi dell'art. 32, comma 10, del Codice il termine dilatorio di cui al comma 9 del medesimo articolo non si applica nei seguenti casi:

- a) se, a seguito di pubblicazione di bando o avviso con cui si indice una gara o dell'inoltro degli inviti nel rispetto del Codice, è stata presentata o è stata ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito o queste impugnazioni risultano già respinte con decisione definitiva;
- b) nel caso di un appalto basato su un accordo quadro di cui all'art. 54 del D. Lgs. n. 50 del 2016, nel caso di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione di cui all'art. 55 del medesimo decreto, nel caso di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico nei limiti di cui all'art. 3, lettera bbbb), del D. Lgs. n. 50 del 2016 e nel caso di affidamenti effettuati ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettere a) e b) del D. Lgs. n. 50 del 2016.

10.3. Tutte le eventuali spese di contratto sono a carico dell'operatore economico affidatario.

10.4. Per lavori, servizi e forniture di importo fino ad € 5.000,00, in caso di affidamento diretto, il Fondo ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di un'apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, anche secondo il modello del documento di gara unico europeo, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice e speciale, ove previsti. In tal caso il Fondo procede comunque, prima della stipula del contratto, alla consultazione del casellario ANAC, alla verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC), nonché della sussistenza dei requisiti speciali ove previsti e delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività. Il contratto deve in ogni caso contenere espresse, specifiche clausole, che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti: la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta; l'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto. Sulle autodichiarazioni rese dagli operatori economici ai fini dell'affidamento diretto di cui al presente paragrafo, il Fondo effettua idonei controlli ai sensi dell'art. 71, comma 1, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. A tal fine il Fondo procederà ad effettuare verifiche a campione su almeno il 10% degli affidamenti diretti operati in ciascun anno solare mediante acquisizione del PASSOE dell'operatore economico e suc-

cessiva verifica sulla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici.

10.5. Per lavori, servizi e forniture di importo superiore ad € 5.000,00 e non superiore ad € 20.000,00, in caso di affidamento diretto, il Fondo procede alla stipula del contratto sulla base di un'apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, secondo il modello del documento di gara unico europeo, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice e speciale, ove previsti. In tal caso la stazione appaltante procede comunque, prima della stipula del contratto, alla consultazione del casellario ANAC, alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 80, commi 1, 4 e 5, lettera b) del Codice e dei requisiti speciali ove previsti, nonché delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività. Il contratto deve in ogni caso contenere le clausole richiamate al precedente paragrafo 10.4. Sulle autodichiarazioni rese dagli operatori economici ai fini dell'affidamento diretto di cui al presente paragrafo, il Fondo effettua idonei controlli ai sensi dell'art. 71, comma 1, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. A tal fine il Fondo procederà ad effettuare verifiche a campione per la percentuale degli affidamenti e secondo le modalità indicate richiamate al precedente paragrafo 10.4.

10.6. Per importi superiori ad € 20.000,00, nel caso di affidamento diretto la stazione appaltante, prima di stipulare il contratto, procede alle verifiche del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice e di quelli speciali, se previsti, nonché delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o l'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività.

10.7. Nel caso in cui il Fondo abbia fatto ricorso alle procedure negoziate, la verifica del possesso dei requisiti, autocertificati dall'operatore economico nel corso della procedura, è regolata dall'art. 36, comma 5, del Codice.

ART. 11 - Inadempimento dei contratti

11.1. Le penali previste nel contratto o nella lettera di invito per difformità o ritardi nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali sono applicate dal RUP ovvero dal Direttore dell'Esecuzione ove nominato.

11.2. In caso di inadempimento, la risoluzione è dichiarata per iscritto.

11.3. Sono in ogni caso fatti salvi gli ulteriori diritti e facoltà riservate al Fondo ed alle controparti dal contratto.

ART. 12 - Spese economali

12.1. E'istituita la cassa economale per l'acquisizione di beni o servizi, nel limite di spesa fissato in € 1.000,00 (oltre IVA), al pagamento dei quali si deve provvedere immediatamente, non essendo possibile o utile esperire le procedure ordinarie previste dal D. Lgs. n. 50 del 2016, nonché quelle disciplinate dal presente Regolamento, per l'esiguità dell'importo o per l'urgenza dell'acquisizione.

12.2. Con la cassa economale si può far fronte, nei limiti del presente Regolamento, al pa-

gamento di:

a) spese generali, indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo, quali:

- spese minute o urgenti per prestazioni, forniture e provviste occorrenti per il funzionamento dei servizi del Fondo;
- spese di cancelleria, stampati, spese postali e telegrafiche, trasporti, facchinaggi, recapiti, carte e valori bollati, noleggi di autovetture, spese contrattuali e di registrazione, abbonamenti a giornali;
- riviste, Gazzetta Ufficiale e Bollettini regionali, acquisto di libri e pubblicazioni di carattere giuridico, tecnico, amministrativo, imposte e tasse;
- acquisto, riparazione e manutenzione di mobili, macchine, attrezzature e locali;
- accertamenti sanitari per il personale;
- spese di viaggio e per missioni da eseguirsi nell'interesse del Fondo;
- spese per acquisto di carburante e pedaggi autostradali;
- spese di vitto e pernottamento;
- spese relative alla formazione del personale dipendente o degli amministratori che partecipano a corsi, seminari, convegni, congressi, in Italia o all'estero;
- pagamento utenze;
- qualunque altra spesa connessa o strumentale a quelle di cui ai punti precedenti.

b) spese di rappresentanza, indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo, quali:

- spese di organizzazione in occasione riunioni o visite ufficiali;
- cerimonie istituzionali;
- spese connesse o strumentali alle precedenti,

12.3. La cassa economale può erogare anticipazioni di cassa per le spese indicate ai punti a) e b).

ART. 13 - Tracciabilità finanziaria

13.1. FBA rientra tra i soggetti tenuti all'applicazione della normativa sulla tracciabilità finanziaria di cui legge n. 136 del 2010 e s.m.i..

13.2. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari FBA, nei contratti relativi all'acquisizione di lavori, di beni e di servizi, inserisce a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il contraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.. Il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG rilasciato dall'ANAC a FBA per l'acquisizione di lavori, di beni e di servizi. Il contratto è munito, altresì, della clausola risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche e della società Poste Italiane S.P.A. e stabilisce che il contraente, che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente il contraente e la Prefettura - ufficio

territoriale del Governo territorialmente competente.

ART. 14 - Norma di chiusura

14.1. Per tutto quanto non disciplinato nel presente regolamento si applicano, ove compatibili, le norme del D. Lgs. n. 50 del 2016 e i relativi provvedimenti attuativi.
